

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	02/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA
NUMERO	3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1188/2011 proposto da:
COOPERATIVA

RICORRENTE

contro
GIALLO;

INTIMATO

AVVERSO	
PROVVEDIMENTO	SENTENZA
ENTE EMITTENTE	TRIBUNALE di SASSARI
DATA	12/10/2010
NUMERO	289

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa ha proposto istanza di regolamento di competenza contro GIALLO avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2010, con la quale, il Tribunale di Sassari ha disposto la sospensione ai sensi dell'art.295 cpc, di un giudizio introdotto ai sensi dell'art.102 bis cpc, da essa ricorrente contro il GIALLO , in attesa della definizione di altro giudizio pendente fra le stesse parti in grado di appello davanti alla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	02/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA
NUMERO	3

Il giudizio ai sensi dell'art.702 bis, è stato introdotto dall'istante per ottenere il pagamento a titolo risarcitorio di somme corrispondenti a quote di latte non versate, in adempimento degli obblighi associativi, anteriormente all'efficacia del suo recesso dalla Cooperativa, mentre quello ritenuto pregiudicante concerneva un'opposizione proposta dal GIALLO contro altra pretesa creditoria esercitata in via monitoria dalla Cooperativa ed in esso la sentenza di primo grado del Tribunale di Sassari aveva dichiarato efficace il recesso dal 31 dicembre 2006 e su questo punto è stato ritenuta sussistente dall'ordinanza qui impugnata la sua efficacia pregiudicante.

L'intimato non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza e l'annullamento del provvedimento impugnato, nel presupposto che l'efficacia pregiudicante non si via, in quanto sul punto della data di efficacia del recesso la sentenza di primo grado non sarebbe stata impugnata in appello e, quindi, si sarebbe formata la cosa giudicata.

p.2. Il Collegio ritiene che l'istanza di regolamento sia fondata per due gradate ragioni, la cui presenza rende inutile esaminare la validità della prospettazione del Pubblico Ministero e quella assunta dall'istante in punto di mancanza dell'efficacia pregiudicante del giudizio pendente in appello.

p.2.1. La prima ragione è che il potere di sospensione ai sensi dell'art.295 cpc, è stato esercitato in una situazione nella quale non sussisteva, configurandosi semmai, in ipotesi, quello di cui all'art.337 cpc, comma 2.

E' stato, infatti, affermato anche di recente che "*Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell'art. 337 cpc, comma 2, e non ai sensi dell'art. 295 cpc. Ne consegue che se il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi di tale ultima norma, il relativo provvedimento è di per sé illegittimo, a prescindere da qualsiasi accertamento di merito circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità.*" (Cass. (ord.) n. 26435 del 2009; in precedenza: Cass. (ord.) n.21924 del 2008; (ord.) n.8478 del 2011, da ultimo. Si veda anche Cass. (ord.) n. 15111 del 2007).

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. GAETANO DE SIMONE

80133 NAPOLI

VIA NUOVA MARINA 5 PARTITA IVA 07129690637

www.studiodesimone.it e-mail info@studiodesimone.it

DATA	02/01/2012
ENTE GIUDICANTE	CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA
NUMERO	3

Il Tribunale avrebbe dovuto, dunque, provvedere applicando la norma dell'art.337 cpc, comma 2, e, quindi, procedere alla valutazione dell'autorità della sentenza impugnata in appello.

p.2.2. La seconda ragione di illegittimità risiede nel fatto che in ogni caso nel procedimento sommario di cui all'art.702 bis cpc, non sembra che il giudice investito possa esercitare il potere di sospensione ai sensi dell'art.295 cpc (e nemmeno quello di cui all'art.337 cpc, comma 2), perchè quando si verifica una delle situazione supposte da dette norme e, quindi, nel caso dell'art.337, comma 2, quando la valutazione dell'autorità della sentenza impugnata è tale da ritenersi giustificata la sospensione, si determina l'impossibilità di mantenimento del processo nel rito sommario.

Ciò, sia perchè l'adozione del provvedimento di sospensione, determinando la stasi del processo è incompatibile con la forma sommaria e, quindi sostanzialmente acceleratoria e semplificata del procedimento, sia perchè e soprattutto esige, a norma dell'art.702 ter cpc la sua adozione all'esito di un'istruzione non sommaria, in modo che sia garantito il contraddittorio sull'esistenza o meno della sospensione secondo le forme della cognizione piena.

In sostanza, in un procedimento introdotto con il rito di cui all'art.702 bis cpc, l'insorgenza di una questione di pregiudizialità rispetto ad esso di altro giudizio ai sensi dell'art. 295 cpc, o di valutazione della sua possibile sospensione ai sensi dell'art.337 cpc , comma 2, in relazione a sentenza resa in altro giudizio asseritamente pregiudicante di cui si invochi l'autorità, determina la situazione supposta dal terzo comma dell'art.702 ter cpc e, quindi, il giudice deve disporre, ai sensi di tale norma, il passaggio al rito della cognizione piena.

Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.295 o dell'art.337, comma 2, nell'ambito del rito sommaria è per ciò solo illegittima.

p.3. Deve, dunque, disporsi la prosecuzione del giudizio.

p.4. Le spese del procedimento di regolamento seguono la soccombenza e si liquidano i dispositivo.

PQM

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio.

Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

Condanna l'intimato alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro duemila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge